



## CCNL ARTIGIANI

### Trattamento di Fine Rapporto – Ex Operai

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta all'operaio un'indennità d'anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nelle seguenti misure:

- 1) per anzianità di servizio maturata dall'1.10.68 al 31.12.73:
  - gg. 7 dal 1° al 10° anno compiuto pari a 56 ore di retribuzione;
  - gg. 9 dall'11° al 20° compiuto pari a 72 ore di retribuzione;
  - gg. 12 oltre il 20° anno compiuto pari a 96 ore di retribuzione.
- 2) per anzianità di servizio maturata dall'1.1.74:
  - gg. 9 dal 1° al 5° anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione;
  - gg. 13 dal 6° al 15° anno compiuto pari a 104 ore di retribuzione;
  - gg. 15 oltre i 15 anni compiuti pari a 120 ore di retribuzione.
- 3) per anzianità di servizio maturata dall'1.4.79:
  - dal 1° al 5° anno compiuto 90 ore di retribuzione;
  - dal 6° al 15° anno compiuto 130 ore di retribuzione.

Il calcolo dell'indennità d'anzianità sarà effettuato sulla retribuzione globale di fatto in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con l'esclusione della contingenza maturata a decorrere dall'1.2.77, pertanto la contingenza non conglobata utile per il calcolo dell'indennità d'anzianità che va quindi aggiunta a tale fine ai livelli salariali è la seguente:

Livelli	Importi
Primo	4.580
Secondo	4.580
Secondo bis	10.523
Terzo	8.889
Quarto	9.923
Quinto	11.130
Sesto	10.742
Settimo	11.078

Le predette norme valgono per il computo dell'indennità d'anzianità maturata sino al 31.5.82.

Per l'anzianità maturata a decorrere dall'1.6.82 il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall'art. 2120 C.C., dalla legge 29.5.82 n. 297 e da quanto previsto al punto 4), comma 1 del presente articolo. In osservanza della legge 29.5.82 n. 297, art. 5, a far data dall'1.1.90, il TFR viene computato nella misura prevista all'art. 1 della legge medesima.

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120C.C., convengono che a decorrere dal 27.11.97 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 16, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

## **Trattamento di Fine Rapporto – Ex Impiegati**

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità d'anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno d'anzianità.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno 15 giorni, verranno considerate come mese intero.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza.

La predetta norma vale solo per il computo dell'indennità d'anzianità maturata sino al 31.5.82.

Per l'anzianità maturata a decorrere dall'1.6.82 il trattamento viene regolato dall'art. 2120 C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297.

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120C.C., convengono che a decorrere dal 27.11.97 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 16, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

## **Disposizioni previste dall'art. 2120 c.c. e dalla legge 29.5.82 n. 297**

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

